

Codice DB1413

D.D. 9 novembre 2012, n. 2751

Autorizzazione idraulica n. 99/12 finalizzata al rilascio della concessione demaniale per la posa di cavi in fibra ottica di due attraversamenti su affluenti del torrente Bogna nel Comune di Domodossola (VB) oltre a due attraversamenti sul torrente Bogna e uno sul rio Acquamorta nel Comune di Bognanco (VB). Richiedente: INFRATEL Italia Spa, via Calabria n. 46 Roma (RM).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società INFRATEL Italia S.p.a., con sede legale in Roma Via Calabria n. 46, a realizzare le opere per la posa di cavi in fibra ottica in canaletta di vetroresina staffata su ponti esistenti, in attraversamento di affluenti del Torrente Bogna, del Torrente Bogna e del Rio Acquamorta nei Comuni di Domodossola (Vb) e Bognanco (Vb) come di seguito meglio individuato:

- Comune di Domodossola, “S.P. n° 68 di Valle Bognanco” dal Km. 0.+590 al Km. 0+603 attraversamento dell’affluente del Torrente Bogna;
- Comune di Domodossola, “S.P. n° 68 di Valle Bognanco” dal Km. 1+296 al Km. 1+308 attraversamento dell’affluente del Torrente Bogna;
- Comune di Bognanco, “S.P. n° 68 di Valle Bognanco” dal Km. 4+580 al Km. 4+610 attraversamento del Torrente Bogna;
- Comune di Bognanco, “S.P. n° 68 di Valle Bognanco” dal Km. 5+502 al Km. 5+547 attraversamento del Torrente Bogna;
- Comune di Bognanco, “S.P. n° 68 di Valle Bognanco” dal Km. 5+803 al Km. 5+823 attraversamento del Rio Acquamorta;

nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al Richiedente vistati da questo Settore, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni:

- Le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, per quanto di competenza ai sensi del R.D. 523/1904;
- Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dalle opere non dovranno subire danneggiamenti e/o alterazioni, restando il soggetto l’unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

- L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- I lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- Il Committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. L'opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i.

3. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole